



PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 10, LETTERA c) DELLA L.R. 1/2014 E S.M.I.

PREMESSA

(Riferimenti normativi, Ente di Governo dell'Ambito ed Enti Locali che ne fanno parte)

1. In data 24/12/1999 è stata assunta a protocollo della Provincia con il n.74614 la Convenzione di cooperazione tra gli enti locali dell'ATO ai sensi della legge 5/1/1994 n. 36.
2. L'articolo 147, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 riporta: *I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.*
3. L'articolo 5, comma 1 della L.R. 1/2014 riporta: *“ La presente legge individua, sul territorio ligure, gli ambiti territoriali ottimali, di seguito denominati ATO, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato A e costituiti dai comuni di cui all'allegato B, ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato ”.*
4. L'articolo 6, comma 9 della L.R. 1/2014 riporta: *“Qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d'ambito è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:*
 - ATO Ovest: Provincia di Imperia;
 - ATO Centro-Ovest 1: Provincia di Savona;
 - ATO Centro-Ovest 2: Provincia di Savona;
 - ATO Centro-Est: Provincia di Genova;
 - ATO Est: Provincia della Spezia”.
 - 5. L'articolo 6, comma 10 della L.R. 1/2014 riporta: *“Nel caso di cui al comma 9:*
 - a) *..omissis....;*
 - b) *la Provincia di Imperia, mediante la sottoscrizione di accordi con i comuni interessati, definisce le modalità di partecipazione alle decisioni di governo dell'ambito da parte dei comuni rientranti nell'ATO Ovest e facenti parte della Provincia di Savona;*
 - c) *la Provincia di Savona definisce, al proprio interno, gli organismi di governo dei due ATO che incidono sul suo territorio.*

ARTICOLO 1

(Finalità ed oggetto del Regolamento di organizzazione)

1. Ai sensi del precedentemente citato articolo 6, comma 10 lettera c) della L.R. 1/2014 con il presente regolamento si provvede a stabilire le modalità di organizzazione delle attività della Provincia quale Ente di governo dell'ambito (di seguito anche EGATO), a garanzia dell'esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e partecipazione degli Enti locali ricadenti negli ambiti territoriali ottimali di propria competenza, in prosieguo dell'iniziale attività dell'Autorità d'Ambito del Savonese già istituita con Decreto del Presidente prot. n. 46619 del 9/8/2001 ai sensi della Legge n.36/1994, e ad aggiornamento del regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015.

2. Con tale organizzazione devono essere garantiti:

- a) la gestione unica all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato, definita sulla base di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) la costituzione di un sistema informativo relativo agli aspetti tecnici ed amministrativi della gestione della risorsa idrica, integrato col sistema informativo regionale ambientale;
- c) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dalla competente autorità di regolazione, nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
- d) la salvaguardia, la riqualificazione degli acquiferi, nonché la loro utilizzazione secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino, realizzando la protezione prevista dalla normativa vigente;
- e) la predisposizione ed aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D. Lgs. n.152/2006.

3. Ai sensi dell'articolo 22 della convenzione prot. n. 74614/1999 in premessa citata il presente regolamento ne costituisce altresì modifica e aggiornamento e si applica a ciascun ambito territoriale ottimale di competenza della Provincia di Savona.

ARTICOLO 2

(Assemblea d'Ambito)

1. In riferimento alle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente gli Enti locali partecipano all'attività dell'Ente di governo dell'ambito mediante l'attività dell'Assemblea d'Ambito.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia, o suo delegato, ed è formata dai Sindaci dei Comuni dell'ambito, o loro delegati.

3. Al di fuori delle attività di ordinaria amministrazione l'Assemblea è chiamata a fornire supporto alle decisioni dell'Ente di governo dell'ambito mediante pareri obbligatori non vincolanti espressi in sedute denominate "conferenze d'ambito".

4. L'Assemblea ha durata illimitata e la sua composizione si adegua automaticamente, in caso di cessazione del mandato dei suoi componenti, con l'insediamento dei nuovi Sindaci o Presidenti.

ARTICOLO 3

(Attività dell'Assemblea d'Ambito)

1. L'Assemblea esprime il proprio parere nelle conferenze d'ambito sugli atti fondamentali del servizio idrico integrato, in particolare in materia di:
 - a) indirizzi e/o clausole essenziali della convenzione da stipulare con il soggetto gestore in conformità alla convenzione-tipo di cui all'art. 151, comma 1 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. adottata dall'ARERA-Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - b) predisposizione e approvazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D. Lgs. n.152/2006.
2. Le conferenze dell'Assemblea d'Ambito si svolgono presso la Provincia di Savona; per particolari e motivate esigenze è possibile richiedere la convocazione presso altra sede istituzionale.
3. Il Presidente della Provincia, o suo delegato, convoca la conferenza d'ambito mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata di norma entro cinque giorni dalla data del suo svolgimento.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9 della L.R. 1/2014 e s.m.i., e secondo il criterio individuato al Comma 56 dell'articolo 1 della Legge n.56/2014, l'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno un terzo dei Sindaci, o loro delegati, che rappresentino la metà più uno della popolazione.
- 4-bis. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con i voti favorevoli dei rappresentanti della metà più uno dei Comuni presenti e che rappresentino la metà più uno della popolazione.
5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n.1/2014 le sedute dell'Assemblea dell'Ente d'ambito sono pubbliche; l'EGATO e i Comuni sono tenuti alla tempestiva pubblicazione sui propri siti web prevista in detto articolo.

ARTICOLO 4

(Comitato d'Ambito)

1. Il Comitato d'Ambito è un organismo di raccordo tra l'Assemblea di cui al precedente Articolo 3 e la Segreteria d'Ambito di cui al successivo articolo 5 ed ha funzioni istruttorie sugli atti fondamentali sui quali l'Assemblea d'Ambito deve esprimere il proprio parere.
2. Il Comitato è uno strumento operativo, che ha la funzione di velocizzare e snellire lo scambio di informazioni e attività tra i Comuni e con l'ufficio d'ambito al fine di facilitare le scelte e decisioni che l'Assemblea d'Ambito è chiamata a prendere.
3. La composizione dell'organismo è intesa a dare ampia rappresentatività ai vari comparti caratterizzati da omogeneità di bacino/territoriale desunti dalla pianificazione d'ambito, è composto dal Presidente della Provincia o suo delegato, che lo presiede, e dai Sindaci di almeno un quarto dei comuni dell'ATO, con garanzia della rappresentatività dei Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (per un terzo dei componenti del Comitato), eletti dall'Assemblea d'Ambito.

Comitato ATO Centro Ovest 1		
N. nel Comitato	Comparto	Comuni
3	Savonese	Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Noli, Quiliano, Savona, Spotorno, Stella, Vado Ligure, Varazze
1	Finalese	Calice Ligure, Finale Ligure, Orco Feglino, Rialto, Vezzi Portio

3	Loanese	<i>Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Giustenice, Loano, Magliolo, Pietra Ligure, Toirano, Tovo San Giacomo</i>
4	Albenganese	<i>Alassio, Albenga, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvevchio di Rocca Barbena, Cisano sul Neva, Ceriale, Erli, Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Villanova d'Albenga, Vendone, Zuccarello</i>

Comitato ATO Centro Ovest 2		
N. nel Comitato	Comparto	Comuni
2	Sassellese	<i>Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Urbe</i>
4	Val Bormida	<i>Altare, Bardinetto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale</i>
<i>In corsivo i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti</i>		

4. Il Comitato è costituito da Sindaci o loro delegati e viene convocato a discrezione del Presidente della Provincia qualora ne venga ravvisata necessità a facilitare l'attività dell'Assemblea d'Ambito.

5. Le decisioni del Comitato di ciascun ATO vengono assunte con votazioni a maggioranza determinata dalla metà più uno dei Comuni presenti.

ARTICOLO 5 (Segreteria d'Ambito)

1. Per le attività dell'ente d'ambito viene costituito l'ufficio di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 1/2014, che si avvale prioritariamente di personale in servizio presso la Provincia.

2. L'ufficio d'ambito ha sede presso la Provincia di Savona ed è denominato "Segreteria dell'Ente di Governo dell'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato" ovvero, per brevità, "Segreteria d'Ambito".

3. Alla formale costituzione ed all'operatività dell'ufficio provvede la Provincia in base ai propri regolamenti vigenti in materia.

4. La Provincia determina, in base alla apposite indicazioni adottate dall'ARERA, i costi di funzionamento della Segreteria d'Ambito che vanno recepiti nella tariffa ai sensi dell'articolo 154, comma 1 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., dandone apposita comunicazione al Gestore del SII.

5. La Provincia opera mediante un unico ufficio d'ambito alle attività per tutti gli ambiti territoriali ottimali di propria competenza.

6. Il dirigente della Segreteria d'Ambito è denominato Direttore d'Ambito.

ARTICOLO 6 (Comitato Tecnico di Vigilanza)

1. Il Comitato Tecnico di Vigilanza è la struttura di supporto all'attività della Segreteria d'Ambito di cui al precedente articolo per le proprie attività di vigilanza e controllo.

2. E' costituito da tecnici messi a disposizione da ciascun Comune a supporto delle attività di vigilanza e controllo sulla gestione del SII.

3. Il Comitato è costituito da personale tecnico/amministrativo dei Comuni e viene convocato a discrezione del Direttore d'Ambito qualora ne venga ravvisata necessità a facilitare l'attività della Segreteria d'Ambito.

ARTICOLO 7

(Sistema informativo d'Ambito)

1. Alla Segreteria d'Ambito è affidata la realizzazione del sistema informativo concernente il servizio idrico integrato, in proprio o tramite i gestori, per uno sviluppo coordinato dei sistemi informativi stessi che consenta un reciproco scambio di dati e servizi con l'Autorità di regolazione, la Regione, le Autorità di bacino.

ARTICOLO 8

(Modifica degli Ambiti Territoriali Ottimali)

1. Le eventuali modifiche apportate dalla Regione Liguria alle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali, con l'inclusione e/o l'esclusione di Enti locali, comportano automatica modifica consequenziale dei membri dell'Assemblea d'Ambito.